



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

1E-4811

23 MAG 2012

ALLA

COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA

OGGETTO: AS 3249 - *"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita."* Art. 71, comma 3, richiesta integrazione relazione tecnica.

Si fa riferimento alla richiesta di integrazione della relazione tecnica al disegno di legge in oggetto, formulata da codesta Commissione in seguito alle osservazioni del senatore Morando circa i presupposti sui quali è basata la stima del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 71, comma 3.

Al riguardo, si trasmette - negativamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - la relazione tecnica predisposta dal Dipartimento delle finanze di questo Dicastero in ordine ad un'ipotesi di emendamento che dispone l'innalzamento della quota di riduzione del canone di locazione al 7%, in luogo del 5 % previsto dal testo originario della disposizione.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Roma, 22 maggio 2012

Emendamento
Percentuale di riduzione della deduzione sui canoni locazione al 7%

L'emendamento in esame dispone un innalzamento al 7% della quota di riduzione del canone di locazione, in luogo del 5% previsto dal testo originario della norma.

Effetti di gettito

In base ai dati e alla metodologia utilizzati per la stima in sede di introduzione della norma originaria, si stima che l'emendamento in esame comporti una perdita di gettito di competenza annua di circa - 73 milioni di euro.

Occorre però considerare che il presente innalzamento della riduzione del canone determina un diverso comportamento dei contribuenti nei confronti della possibilità di opzione per il regime della cedolare secca.

In base ad elaborazioni tramite il modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 (redditi estrapolati al 2013), effettuate considerando la nuova riduzione del 7% del canone di locazione risulta, in base alla relativa convenienza fiscale, una quota di adesione dei contribuenti al regime della cedolare secca pari mediamente all' 88%.

Considerando quindi che una quota dei redditi da locazione ad uso abitativo pari al 12% (100% - 88%) rimarrebbe soggetta ad imposizione IRPEF, in base agli stessi dati utilizzati in sede di stima al testo originario della norma, su tale quota si stima un recupero di gettito di competenza annua, derivante dalla differenza di riduzione del canone dal 15% al 7%, pari a +52 milioni di euro di IRPEF e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a +2 e +0,7 milioni di euro.

Sono state inoltre effettuate apposite elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi per stimare il recupero di gettito relativo alle persone giuridiche, che viene stimato in circa +20 milioni di euro di competenza annua.

Si stima quindi un recupero di gettito totale pari a +74,7 milioni di euro.

L'emendamento in esame non determina quindi sostanziali effetti sul gettito rispetto a quanto disposto dal testo originario.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Contino

23 MAG. 2012